TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R.G. 9619/014

Il Collegio, composto da

Dr. Manuela Farini	Presidente relatore
Dr. Annamaria marra	Giudice
Dr. Luca Boccuni	Giudice

Sciogliendo la riserva nel procedimento di reclamo ex art.671 c.p.c., R.G. 9619/2014 promosso da

A

contro

B e C s.r.l.

rileva che:

il reclamante sostiene:

a) che erroneamente il giudice di prime cure ha affermato, a sostegno del provvedimento di autorizzazione di sequestro conservativo, che i parametri per il canone di locazione degli immobili societari alle società facenti capo all'amministratore D s.r.l. e E s.r.l. erano stati discussi in un'assemblea;

b) che i contratti su cui si fonda il ricorso cautelare, prodotti in giudizio dal ricorrente in copia fotostatica, non sono conformi all'originale e comunque A ne ha disconosciuto la sottoscrizione, con la conseguenza che il disconoscimento non ne permetteva l'utilizzo ai fini cautelari;

c) che le società conduttrici non sono state morose nel periodo in cui A ne era amministratore;

d) che il pagamento dei canoni era stato effettuato con crediti vantati dalle conduttrici;

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79

e) che le fatture indicate come senza causa da controparte erano, invece, corrispondenti ad effettive prestazioni.

Le censure al provvedimento reclamato appaiono infondate considerato che:

Quanto alle censure sub a) e b), sussiste il "fumus boni iuris" di una prospettazione al socio ricorrente di canoni di locazione alle società facenti capo all'amministratore (s.r.l. D e s.r.l. E) superiori a quelli poi concordati da A , non sulla base di una delibera assembleare ma di sottoposizione di copie contrattuali di contenuto diverso, il cui disconoscimento ex art. 2919 c.c. e 216 c.p.c. da parte di A non inficia la sussistenza del "fumus", come pure è ininfluente che la prospettazione sia stata fatta fuori dalla sede assembleare, considerata anche l'imposizione di minori formalità nei rapporti tra soci di s.r.l. ;

Quanto alla censura sub c), non è in questione il comportamento di A come amministratore delle conduttrici ma come amministratore di s.r.l. C , ed è quindi ininfluente l'affermazione del reclamante che le società conduttrici non sono state morose nel periodo in cui A ne era amministratore, venendo in rilievo il comportamento di A che, quale amministratore della locatrice, non si è attivato per il recupero del credito, circostanza non contestata e comunque dimostrata dalla convalida degli sfratti per morosità prodotti in giudizio dai resistenti (cfr. doc. 3);

Quanto alle censure sub d) ed e), il reclamante non ha provato, neppure sotto il profilo del "fumus" né i crediti asseritamente posti in compensazione al debito per canoni di locazione (come si è detto lo sfratto per morosità è stato convalidato e non è contestato), né l'effettività delle prestazioni sottostanti l'emissione di fatture, censurate dai reclamati come senza causa.

Va, pertanto, rigettato il reclamo.

Il reclamante dovrà rifondere ai reclamati le spese processuali, come liquidate in dispositivo (d'ufficio, in mancanza di nota spese).

Per effetto della decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da A contro B e C s.r.l. .

Condanna il reclamante alla rifusione delle spese processuali che liquida, per il presente grado in complessivi €. 1.900,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, ferma la liquidazione delle spese di primo grado indicata nel provvedimento reclamato.

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79

Dispone il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del DPR 115/02.

Venezia, 12.2.2015.

Il Presidente estensore

Dr. Manuela Farini

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79